

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 653

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PROCACCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1992

Divieto di detenzione e allevamento
degli animali da pelliccia

ONOREVOLI SENATORI. - L'allevamento degli animali da pelliccia è un fenomeno relativamente recente come risposta meno faticosa e più redditizia all'uccisione degli animali selvatici per la pellicceria.

Si tratta di un fenomeno localizzato soprattutto nel Nord Europa in netta recessione come testimoniato da un recente rapporto commissionato dalla CEE. In Italia gli allevamenti di questo genere non sono più di cento mentre non quantificabili sono i piccoli e piccolissimi impianti a gestione familiare.

In queste condizioni gli animali sono costretti a sopravvivere in condizioni che non ricordano neppure lontanamente il loro *habitat* naturale. Volpi, cincillà, visoni, ed altre specie abituate a territori enormi sono reclusi in piccolissime gabbie dove non hanno libertà di movimento, le condizioni igieniche sono disastrose, l'inquinamento causato dalle concentrazioni di animali è notevole, gli animali vengono uccisi senza alcuna legge di regolamentazione poiché non sono considerati nella legge sulla macellazione 14 ottobre 1985, n. 623, che ha dato attuazione alle convenzioni adottate a Strasburgo il 10 marzo 1976 e il 10 maggio

1979. Fra i metodi più usati c'è la penetrazione nel cervello con strumenti a funzionamento meccanico, l'iniezione di un veleno, l'elettronarcosi, l'insufflazione di anidride carbonica o di cloroformio, il colpo in testa con una mazza metallica. La stessa legge n. 623 del 1985 prescrive un'ispezione giornaliera degli allevamenti al fine di appurare le condizioni e lo stato di salute degli animali, norma mai rispettata e che, in caso di violazioni, non prevede sanzioni.

L'allevamento di animali da pelliccia è quindi un'esercitazione gratuita di crudeltà a cui un Paese civile deve porre la parola fine.

Per questo abbiamo proposto un disegno di legge che prevede:

nel capo I, all'articolo 1, il divieto di detenzione e allevamento di animali da pelliccia sul territorio nazionale; agli articoli 2 e 3 le sanzioni; all'articolo 4 la possibilità di costituzione di parte civile, nei procedimenti per la repressione dei reati legati al presente disegno di legge, per le associazioni e gli enti che hanno finalità di tutela degli animali;

nel capo II, agli articoli 5, 6 e 7, sono contenute le disposizioni finali.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****DELLA REPRESSIONE
DELLE ATTIVITÀ ILLECITE****Art. 1.***(Attività illecite)*

1. È vietata la detenzione e l'allevamento di animali da pelliccia sul territorio nazionale.

Art. 2.*(Sanzioni)*

1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da due milioni a cinque milioni di lire.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro.

3. Se i fatti sono commessi da pubblici esercenti la condanna comporta di diritto la revoca delle licenze di commercio.

Art. 3.*(Reato associativo)*

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di porre in essere fatti tra quelli previsti dall'articolo 1, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da cinquanta milioni a cento milioni di lire.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da cinque milioni a dieci milioni di lire.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 4.

(Costituzione di parte civile)

1. Nei procedimenti per la repressione dei reati di cui alla presente legge possono costituirsi parte civile, per il risarcimento dei danni morali subiti, le associazioni e gli enti aventi nel proprio statuto finalità di protezione degli animali o degli ambienti naturali.

CAPO II

DELLE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per pelliccia si intendono le spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterate le caratteristiche naturali delle fibre nonché gli articoli con esse fabbricati.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle spoglie di animali di razza bovina, equina e suina.

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 2 e 3, secondo comma, della legge 16 dicembre 1966, n. 1112, sono abrogati.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 entrano in vigore il 1° gennaio 1996. A partire da tale data nessun animale da pelliccia dovrà essere più detenuto in strutture di allevamento o a fini commerciali.